

STATUTO

C'ERA UNA VOLTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIA FILIPPO
TURATI 305

Numero REA: CL - 112327

Codice fiscale: 01986200853

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato ai n.ri 15371/4231 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della L.381/1991 con sede nel Comune di **Caltanissetta** la Società Cooperativa denominata:

"C'ERA UNA VOLTA Società Cooperativa sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione e sulla cooperazione sociale, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa,conformemente all'art.1 della L.381/1991,non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La cooperativa,inoltre,è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art.4 (Oggetto sociale)

La società nel promuovere la solidarietà sociale, valorizzare l'iniziativa delle persone, dei nuclei familiari, di reciprocità e di solidarietà, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse,quali le attività di servizi in settori diversi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La società, senza finalità speculative e nel rispetto delle clausole di mutualità, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, si propone le attività seguenti:

La società nel promuovere la solidarietà sociale, valorizzare l'iniziativa delle persone, dei nuclei familiari, di reciprocità e di solidarietà, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- servizi di consulenza psicologica e pedagogica e confronto su situazioni relazionali problematiche.Mediazione e consulenza familiare,
- la creazione di centri diurni, d'accoglienza e d'ascolto per minori a rischio nonché la creazione di laboratori artigianali destinati al recupero di soggetti

svantaggiati, alla loro formazione ed all'inserimento degli stessi nel mondo del lavoro;

-la gestione e organizzazione di servizi educativi mediante attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche; servizi culturali, ricreativi, sportivi per i piccoli in stato di disagio, servizi socio-psico-pedagogici, di orientamento scolastico, di assistenza educativa e sociale; servizi di qualificazione e di aggiornamento culturale e sociale nel settore socio sanitario;

-la gestione di asili e luoghi di ricreazione per minori a rischio o di fasce deboli;

-la partecipazione a progetti operativi inter istituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari (P.E.I.) nonché a progetti educativi/didattici personalizzati riguardanti la dimensione dell'apprendimento dei discenti in difficoltà correlata agli aspetti riabilitativi e sociali;

-la gestione di servizi educativi anche mediante l'organizzazione e gestione di colonie estive;

-la gestione di laboratori sensoriale e di ginnastica ai fini dell'assistenza educativa e sociale

-gestione di laboratorio di cucina, di pasticceria a fini terapeutici ed educativi;

-la gestione di laboratorio teatrale, di danza folkloristica, teatro di burattini, di pittura sempre a scopo di assistenza educativa e sociale;

-la creazione di centri diurni, d'accoglienza e d'ascolto per minori a rischio

La società tende anche allo sviluppo di interventi atti a realizzare l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati mediante progetti e attività volti allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana e quindi, la società potrà svolgere le seguenti attività:

-la creazione e la gestione di ludoteche, centri di animazione per l'infanzia, baby parking, palestre, pet therapy, dopo scuola;

-l'organizzazione e gestione di asili nido, scuole per l'infanzia, dopo scuola, recupero scolastico, ortodidattico, baby sitting;

-l'erogazione di servizi educativi per la stessa fascia di utenti anche a domicilio;

-l'istituzione e gestione di corsi, seminari, convegni, attività extra-scolastiche;

-l'organizzazione e gestione di luoghi destinati all'accudimento dei bambini, servizi di intrattenimento bimbi; gestione di strutture per minori, portatori di handicap, con o senza somministrazione pasti;

-la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura del "teatro sociale", che permette alle persone di trovare nel teatro l'occasione per dar voce alla propria creatività, ai propri vissuti, ai propri interessi e bisogni; allestimento dei relativi spettacoli;

-gestione di laboratorio sensoriale, di ginnastica dolce;

-gestione di laboratorio di cucina, di pasticceria,

-gestione di laboratorio teatrale, di musica, di danza folkloristica, teatro di burattini, di pittura;

-l'organizzazione e la gestione di feste per bambini presso i locali della società o presso terzi; organizzazione di colonie estive.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società svolge le attività anche con terzi.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci Cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci ordinari e soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione possono partecipare direttamente alla vita sociale e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali.

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;

A questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

L'adesione è a tempo indeterminato essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione.

L'adesione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

E' vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

Art.6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, delle attitudini, della condizione personale e/o professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessi.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella redazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo.

-del capitale sottoscritto;

-della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti costituenti finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Art.8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per la perdita di ogni capacità lavorativa o di disponibilità alla vita sociale;

Art.9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha effetto per quanto

riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 90 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art.11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.12 (Liquidazione della quota)

La cooperativa non può rimborsare alcuna somma ai soci all'atto dello scioglimento del rapporto sociale. Al socio non compete, quindi, né in caso di scioglimento della società, né in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale, il rimborso della quota di capitale sottoscritta e versata, che rimane devoluta al patrimonio sociale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART.13 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per

deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art.14 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dall'organo amministrativo nella redazione sulla gestione o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59 nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31.1.92 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art.15 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) l'organo sindacale se nominato;

Art.16 (Assemblea)

La convocazione dell'assemblea, deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r fax o e.mail (questi ultimi solo nel caso consentano la prova del ricevimento) inviati otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo indicato nel libro soci, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art.17 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea:

- 1-approva il bilancio;
- 2- procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 3-procede all'eventuale nomina dei sindaci e del sindaco o presidente del collegio sindacale;
- 4-determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci.
- 5- approva i regolamenti interni;

6-delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7-provvede alle modifiche dello statuto;

8-delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

9- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea ha luogo almeno due volte l'anno.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art.18 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art.19 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art.20 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.21 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e dal presidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.22 (Amministrazione)

La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta fra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente

Art.23 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società esclusi quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto; l'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o a più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni di suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del presidente convocare l'organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art.24 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e.mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e l'organo sindacale ne sia informato almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.25 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del cod.civ., purchè la

maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art.26 - (Compensi degli amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

E' esclusa la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;

Art.27 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.

Art.28 (Organo di controllo)

I soci, qualora lo ritengano opportuno o quando si verifichino le condizioni previste dall'art. 2477 del codice civile o da altre norme di legge, nominano l'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo o il revisore o il collegio sindacale (composto da tre membri effettivi e due supplenti) o altro diverso organo di controllo scelto dai soci tra quelli previsti dalle leggi vigenti al momento della nomina.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato **ricostituito**. Ciascun sindaco è rieleggibile.

Non può essere nominato alla carica di Sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre può esercitare il controllo contabile; in relazione a ciò egli deve essere un Revisore Contabile. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.29 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ai fondi mutualistici per la promozione e

lo sviluppo della cooperazione, destinazione imposta dall'art. 2514, comma 1, lett. d), del codice civile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.30 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.31 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente nonché la L.8.11.1991 n.ro 381;

A norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità limitata.

Firmato: D'Amico Giorgia Maria, Ylenia Maria Sotgia, Ivan Mastrosimone, **Laura Candura notaio.**

12 di 12